

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI dell'11/11/2022

Il giorno 11 novembre dell'anno 2022 presso la sede sociale in Pescara, Via Venezia, 7, alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Li Aps Laboratorio Innovazione. Qualità Responsabilità Sviluppo per il Management di Territori, imprese, Pubblica Amministrazione - Associazione di Promozione Sociale, come da avviso di convocazione del 3 novembre 2022, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al "Codice del Terzo settore" art. 54 "Trasmigrazione dei registri esistenti" secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 art. 31, comma 8 e secondo le disposizioni della Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione Maria Pia Rana la quale constata e dà atto che:

- sono presenti i soci Valerio Cavallucci, Domenico Di Claudio, Antonella Luccitti, Giovanni Clerico, Francesca Rasetta, Fabrizio Salusest, Luca Di Clerico oltre a se medesima;

Pertanto, essendo presente oltre $\frac{3}{4}$ dei soci, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto sociale.

La Presidente dell'Associazione Maria Pia Rana preliminarmente propone di chiamare a svolgere le funzioni di Segretario della seduta il socio Valerio Roberto Cavallucci. L'Assemblea, all'unanimità, elegge il socio Valerio Roberto Cavallucci Segretario della seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, la Presidente ricorda ai presenti che recentemente l'Associazione ha modificato lo Statuto sociale per conformarsi a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e procedere, così, all'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Una volta registrata la modifica statutaria si è proceduto ad inoltrare alla Regione Abruzzo la richiesta di iscrizione al RUNTS. In fase istruttoria la Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro - Sociale - Servizio "Programmazione sociale" - Ufficio Terzo Settore, con nota prot. 0323834/22 del 06/09/2022, sulla base dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, ha chiesto di inserire nello Statuto il voto ai minori nell'assemblea dei soci nel rispetto del principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore (artt. 21, 23 e 25 comma 2 e in tema di Associazioni di Promozione Sociale art. 35, comma 2). Tale diritto potrà essere esercitato ex lege per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale (Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228).

Dopo breve discussione nella quale intervengono i soci presenti, all'unanimità l'Assemblea

DELIBERA

- di inserire nel corpo dell'art. 7 "Assemblea" dello Statuto vigente il seguente comma: "Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative e i soci minorenni, purché il relativo esercizio debba ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi (Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 23228 del 04.10.2017); a ciascun Socio spetta un solo voto";

- di approvare la nuova stesura dello Statuto sociale dell'Associazione, come sopra modificato, che si allega alla presente deliberazione;
- di procedere alla registrazione dello Statuto così modificato presso l'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), dandone successiva comunicazione alla Regione Abruzzo al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Alle ore 19.00, essendo esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene sciolta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Valerio Roberto Cavallucci

Valerio Roberto Cavallucci

La Presidente

Maria Pia Rana

Maria Pia Rana

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
FROSINONE

Ufficio Provinciale di Procura
Rome, Italia, 00100, 01/11/2022

PCC... ufficiale dell'Ufficio
regionale di 23-11-22
a 3221

ESENTE

IL DIRETTORE PROVINCIALE



[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"L'APS LABORATORIO D'INNOVAZIONE MANAGERIALE PER LE IMPRESE, I TERRITORI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "L'APS Laboratorio d'Innovazione manageriale per le Imprese, i territori e la pubblica amministrazione" o, in forma abbreviata "L'APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in Pescara, all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in via Venezia, 7 – 65121- Pescara (PE).

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed eventualmente "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1, lettera:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine, nei settori di attività sopra indicati, L'APS:

- a) promuove, organizza e partecipa a occasioni di studio e ricerca, incontri, congressi, convegni e ogni altro evento in Italia e all'estero;
- b) promuove e partecipa ad attività di formazione e consulenza a favore di persone disoccupate e occupate, imprese, pubbliche amministrazioni e attori dello sviluppo locale;
- c) promuove, progetta e gestisce interventi complessi e progetti di rete, anche in partnership con altri soggetti, sui temi connessi alle proprie finalità, di rilevanza locale, nazionale ed internazionale;
- d) raccoglie contributi privati e pubblici allo scopo di finanziare le proprie attività e quelle legate ai progetti nei quali è coinvolta;
- e) realizza pubblicazioni, cartacee e multimediali, da diffondere in Italia e all'estero;

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (D.Lgs. 117/2017, articolo 6). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EURO 10 giornalieri e EURO 150 mensili e l'Organo



di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

1. le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
2. associazioni di promozione sociale;
3. altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questo deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso della qualità di Socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;
- b. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c. prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
- d. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e. frequentare i locali dell'associazione;
- f. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- g. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Cash

[Signature]

- h. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. Il Coordinamento di Lì APS (CDA), Organo di Amministrazione dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
4. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
5. l'Organo di Controllo e/o di revisione legale (se istituiti).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

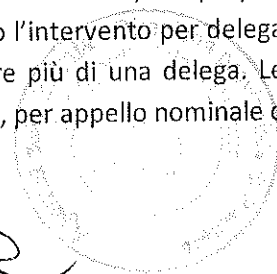
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Coordinamento di Lì APS (CDA) lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante lettera, email, o avviso affisso nella sede associativa. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative e i Soci minorenni, purché il relativo esercizio debba ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi (Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 23228 del 04.10.2017); a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Carlucci

HR



All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- a. Approvare il bilancio;
- b. Nominare e revocare il Presidente e i componenti degli organi sociali;
- c. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- f. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su ogni altro argomento attribuitole da altre norme del presente statuto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- a. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- b. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 – COORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Coordinamento dell'Associazione ne è Organo di Amministrazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Coordinamento dell'Associazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;





- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare su ogni altra materia attribuitagli da altre norme del presente statuto.

Il Coordinamento dell'Associazione è composto oltre che dal Presidente eletto dall'Assemblea da un numero di consiglieri non inferiore a 2. La durata del Coordinamento dell'Associazione è di 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Coordinamento dell'Associazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato almeno 3 giorni prima della data della seduta mediante affissione di avviso presso la sede sociale e contestuale comunicazione mediante lettera o e-mail o altro mezzo telematico contenente l'ordine del giorno.

Il Coordinamento dell'Associazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Coordinamento dell'Associazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Coordinamento dell'Associazione in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio; presiede il Coordinamento dell'Associazione e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Coordinamento dell'Associazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Stipula i contratti e assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo Coordinamento dell'Associazione utile.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite ad un unico componente del Coordinamento dell'Associazione.

L'Associazione, tramite il suo Coordinamento dell'Associazione, potrà attribuire cariche e/o nomine a titolo di mera onorificenza, senza poteri effettivi, se non di tipo consultivo, a persone che si siano distinte nella materia delle attività di cui l'associazione si occupa.

Carichi

[Stampa circolare e firma]

Art. 10 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da personalità del mondo delle imprese, delle università e delle professioni di alto profilo culturale e professionale.

L'importante *know how* detenuto dai componenti del CTS consente loro di esprimere, ai più alti livelli, il proprio parere e fornire la propria consulenza in piena libertà ed autonomia su:

- a) tutte le iniziative culturali, scientifiche, progettuali e formative dell'associazione;
- b) libri, periodici, riviste, pubblicazioni, cartacee e multimediali, promosse dall'associazione.

Il numero minimo di componenti il CTS è di 2 (due) membri, mentre il suo numero massimo non è predeterminato.

I componenti del CTS vengono eletti dal Coordinamento dell'Associazione.

Il Coordinamento dell'Associazione può in qualunque momento, in ragione delle opportunità e delle iniziative, integrare il CTS con nuovi membri.

Il CTS può operare sia come organo collegiale sia con i suoi componenti in modo disgiunto e viene sentito ogni qualvolta lo si ritenga necessario o semplicemente utile.

I componenti del CTS possono partecipare su invito del Presidente al CDA, senza avere diritto di voto.

I componenti del CTS possono anche non essere associati all'associazione.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

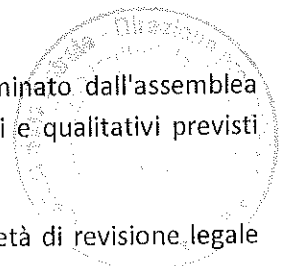
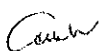
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Coordinamento dell'Associazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Coordinamento dell'Associazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Carri

VER

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento dell'Associazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento dell'Associazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

ART. 15- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Coordinamento dell'Associazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Segretario

Aleno Roberto Cristofari

Il Presidente

Anna Maria Fenu

